

NOTA INFORMATIVA SULLE NUOVE MODALITA' PER OTTENERE L'ESENZIONE DAL TICKET IN BASE AL REDDITO

~~DAL 1° APRILE 2011 CAMBIANO LE REGOLE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE PER OTTENERE L'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEI TICKET SANITARI IN BASE ALLA CONDIZIONE ECONOMICA DEGLI ASSISTITI.~~

~~NON CAMBIANO INVECE I CRITERI CHE DANNO DIRITTO ALL'ESENZIONE CHE RESTANO QUELLI UTILIZZATI FINO AD OGGI.~~

~~CAMBIA QUINDI SOLO IL METODO CON IL QUALE SI CERTIFICANO LE ESENZIONI PER REDDITO.~~

PRECEDENTI MODALITA' DI ATTESTAZIONE DELL'ESENZIONE

FINORA TALI ESENZIONI VENIVANO AUTOCERTIFICATE DALL'ASSISTITO AL MOMENTO DELLA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE SPECIALISTICA E IL RELATIVO CODICE DI ESENZIONE VENIVA RIPORTATO IN RICETTA, NELL'APPOSITO SPAZIO, DALLA STESSA STRUTTURA SANITARIA EROGATRICE.

TALE PROCEDURA DAL 1° DI APRILE 2011 CESSERA' DI AVERE VALIDITA', SALVO QUANTO SARA' SOTTO SPECIFICATO PER IL PERIODO FINO AL 30 APRILE 2011.

LE NUOVE MODALITA'

CHI ATTESTA L'ESENZIONE PER REDDITO

DAL 1° APRILE 2011 SARA' IL MEDICO PRESCRITTORE, SU RICHIESTA DELL'ASSISTITO, CHE DOVRA' VERIFICARE E ATTESTARE IL DIRITTO ALL'ESENZIONE PER REDDITO OGNI VOLTA CHE PRESCRIVERA' UNA VISITA E/O DEGLI ESAMI SPECIALISTICI. IL MEDICO FARA' LA ATTESTAZIONE, SE RICORRONO I PRESUPPOSTI, QUANDO COMPILERA' LA RICETTA DEL SSN (COLORE ROSSO).

LA NUOVA MODALITA' PER OTTENERE L'ESENZIONE DAL TICKET IN BASE AL REDDITO, OBBLIGATORIA DAL 1° APRILE 2011, PREVEDE CHE SIA LA PERSONA INTERESSATA A RICHIEDERE OGNI VOLTA ESPRESSAMENTE AL MEDICO CHE COMPILA LA RICETTA DI VERIFICARE ED ATTESTARE IL PROPRIO DIRITTO ALL'ESENZIONE, ALL'ATTO DELLA PRESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE SANITARIA, ATTRAVERSO LA CONSULTAZIONE DELL'ELENCO DEGLI ESENTI O ATTRAVERSO IL CERTIFICATO DI ESENZIONE ESIBITO DALL'ASSISTITO.

IL MEDICO PRESCRITTORE QUINDI, PRIMA DI ATTESTARE IL DIRITTO ALL'ESENZIONE, PROCEDERA' AD ACQUISIRE LE INFORMAZIONI NECESSARIE ATTRAVERSO LE SEGUENTI MODALITA' DI ACCERTAMENTO:

1ª MODALITA' DI ACCERTAMENTO

L'ASSISTITO E' COMPRESO NEGLI ELENCHI DEGLI ESENTI

IL MEDICO VERIFICHERA' CHE L'ASSISTITO SIA COMPRESO NELL'ELENCO DEGLI ASSISTITI ESENTI MESSO A DISPOSIZIONE DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ATTRAVERSO IL SISTEMA TS SUL PORTALE INTERNET (www.sistemats.it) A CUI SI ACCEDE CON LE MEDESIME CREDENZIALI DI AUTENTICAZIONE UTILIZZATE PER LA COMPILAZIONE DEI CERTIFICATI DI MALATTIA TELEMATICI.

NEL CASO IN CUI IL MEDICO FOSSE IMPOSIBILITATO A CONSULTARE L'ELENCO DEI SUOI ASSISTITI DOVRA' RICHIEDERLO ALLA ASL CHE LO FORNIRA' IN FORMATO CARTACEO E/O ELETTRONICO.

2^ MODALITA' DI ACCERTAMENTO

L'ASSISTITO NON E' COMPRESO NEGLI 'ELENCHI DEGLI ESENTI

NEI RIGUARDI DEGLI ASSISTITI CHE RITENGONO DI AVERE DIRITTO ALL'ESENZIONE PER MOTIVI DI REDDITO, MA CHE NON SONO RICOMPRESI NEGLI ELENCHI DEGLI ASSISTITI ESENTI, IL MEDICO VERIFICHERA' ED ATTESTERA' IL DIRITTO ALLA ESENZIONE PREVIA ESIBIZIONE DEL CERTIFICATO DI ESENZIONE DA PARTE DELL'ASSISTITO.

COME SI ACQUISISCE IL CERTIFICATO DI ESENZIONE PER MOTIVI DI REDDITO

L'ASSISTITO CHE RITIENE DI AVER DIRITTO ALL'ESENZIONE MA NON E' RICOMPRESO NELL'ELENCO DEGLI ESENTI POTRA' RICHIEDERE IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL TICKET IN BASE AL REDDITO DIRETTAMENTE AL DISTRETTO SANITARIO DI APPARTENENZA.

IL DISTRETTO SANITARIO DI APPARTENENZA RILASCIERA' IL CERTIFICATO DI ESENZIONE SOLO A SEGUITO DI AUTOCERTIFICAZIONE SOTTOSCRITTA DALL'ASSISTITO (O DA CHI PER ESSO NE ABBA TITOLO) CON LA QUALE DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI NECESSARI PER AVERE DIRITTO ALLA ESENZIONE PER MOTIVI DI REDDITO E CON ESPRESSA DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' IN ORDINE ALLA VERIDICITA' DELL'AUTOCERTIFICAZIONE, UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE L'APPOSITO MODULO PREDISPOSTO DALLA ASL.

A TAL FINE L'ASSISTITO DOVRA' ESIBIRE UN VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITA' E LA TESSERA SANITARIA TEAM (TESSERA EUROPEA DI ASSISTENZA MALATTIA) SIA DEL RICHIEDENTE CHE DEI BENEFICIARI DELL'ESENZIONE.

IL CERTIFICATO HA VALIDITA' ANNUALE, CON PROROGA TECNICA FINO AL 31 MARZO DELL'ANNO SUCCESSIVO.

NEL CASO IN CUI VENGANO MENO I REQUISITI PER BENEFICIARE DELL'ESENZIONE ATTESTATA DALLA ASL, IL CERTIFICATO NON E' PIU' VALIDO E L'ASSISTITO E' TENUTO AD INFORMARE IL DISTRETTO SANITARIO DI APPARTENENZA CHE HA RILASCIATO LA CERTIFICAZIONE.

NEL CASO IN CUI UN ASSISTITO RICHIEDA L'ISCRIZIONE IN UNA ASL RICADENTE IN TERRITORIO FUORI DALLA REGIONE PRESSO LA QUALE AVEVA RILASCIATO UNA

PRECEDENTE AUTOCERTIFICAZIONE, E' NECESSARIO CHE EGLI PRESENTI UNA SECONDA AUTOCERTIFICAZIONE ALLA NUOVA ASL DI APPARTENENZA.

IL MEDICO COME ATTESTA IL DIRITTO ALLA ESENZIONE

PER ATTESTARE IL DIRITTO ALLA ESENZIONE IL MEDICO PRESCRITTORE, DOPO L'EFFETTUAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI, COSI' COME SOPRA SPECIFICATO, INDICHERA' IL CODICE DI ESENZIONE (E01,E02,E03,E04) DIRETTAMENTE SULL'APPOSITO SPAZIO RIPORTATO SULLA RICETTA.

IN CASO DI PIU' CODICI DI ESENZIONE (PER REDDITO, PER PATOLOGIA E PER CONDIZIONE), IL MEDICO RIPORTERA' IN RICETTA IL CODICE CHE COMPORTA MAGGIORE CONVENIENZA PER L'ASSISTITO.

IN CASO NON SI ABBAIA DIRITTO ALL'ESENZIONE IL MEDICO DOVRA' INDICARLA NELLA CASELLA CONTRASSEGNA CON LA LETTERA "N" PRESENTE SULLA RICETTA, AL FINE DI PREVENIRE EVENTUALI MANOMISSIONI.

IL CERTIFICATO DI ESENZIONE NON POTRA' ESSERE UTILIZZATO DIRETTAMENTE DALL'ASSISTITO PRESSO GLI SPORTELLI CUP PER BENEFICIARE DELL'ESENZIONE, MA DOVRA' ESSERE ESIBITO ESCLUSIVAMENTE AL MEDICO CHE PRESCRIVE LA RICETTA.

SOLO L'ATTESTAZIONE DEL MEDICO RIPORTATA SULLA RICETTA POTRA' CONSENTIRE DI OTTENERE IL BENEFICIO DELL'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL TICKET.

COSA ACCADE FINO AL 30 APRILE 2011

PER DARE LA POSSIBILITA' AGLI UTENTI DI ACQUISIRE LE INFORMAZIONI NECESSARIE PER ADEGUARSI AL NUOVO REGIME ED ALLA ASL DI ORGANIZZARE IL RILASCIO DEI NUOVI CERTIFICATI DI ESENZIONE, PER LE RICETTE PRESCRITTE FINO AL 30 APRILE 2011, LA REGIONE HA CONSENTITO L'ATTUAZIONE DI UN REGIME TRANSITORIO CHE DURERA' FINO AL 30 APRILE 2011. FINO A TALE DATA SONO RITENUTE VALIDE SIA LA MODALITA' PRECEDENTE (AUTOCERTIFICAZIONE PRESENTATA AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE/FRUIZIONE DELLA PRESTAZIONE SIA LA NUOVA MODALITA' DI ATTESTAZIONE DA PARTE DEL MEDICO PRESCRITTORE.

DI CONSEGUENZA PER LE RICETTE PRESCRITTE FINO AL 30 APRILE 2011 PUO' ESSERE APPLICATA L'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL TICKET PER REDDITO SECONDO LE MODALITA' PRECEDENTI ANCHE SE L'ASSISTITO USUFRUISCE DELLA VISITA/ESAME DOPO IL 1° MAGGIO 2011.

COSA ACCADE A PARTIRE DAL 1° MAGGIO

DAL 1° MAGGIO 2011 SI APPLICANO ESCLUSIVAMENTE LE NUOVE DISPOSIZIONI PER CUI VIENE RICONOSCIUTO IL DIRITTO ALL'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL TICKET IN BASE AL REDDITO SOLO SE L'ESENZIONE E' ESPRESSAMENTE INDICATA NELLA RICETTA DI PRESCRIZIONE DI VISITE O ESAMI SPECIALISTICI NEI MODI E NEI TERMINI SOPRA SPECIFICATI.

PERTANTO SE DAL 1° MAGGIO 2011 L'ASSISTITO AVENTE DIRITTO ALL'ESENZIONE, NON RICOMPRESO NELL'ELENCO DEGLI ESENTI, NON PUO' RICEVERE DAL MEDICO UNA RICETTA CON L'INDICAZIONE DELL'ESENZIONE E NON PUO' QUINDI USFRUIRE

DEL BENEFICIO DELL'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL TICKET IN BASE AL REDDITO SE NON SIA IN POSSESSO DEL CERTIFICATO DI ESENZIONE RILASCIATO DAL DISTRETTO SANITARIO DI APPARTENENZA E CHE DOVRA' ESSERE ESIBITO AL MEDICO CHE PRESCRIVE LA RICETTA.

QUALI SONO I REQUISITI PER L' ESENZIONE IN BASE AL REDDITO

SONO ESENTI DAL PAGAMENTO DEL TICKET IN BASE AL REDDITO, AI SENSI DELL'ART.8, COMA 16, DELLA LEGGE 537/1993 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

- SOGGETTI DI ETA' INFERIORE A 6 ANNI O PIU' DI 65 ANNI CON REDDITO FAMILIARE INFERIORE A EURO 36.151,98 (**CODICE DI ESENZIONE E01**);
- DISOCCUPATI - E LORO FAMILIARI A CARICO- CON REDDITO INFERIORE A EURO 8.263,31 INCREMENTATO A EURO 11.362,05 IN PRESENZA DEL CONIUGE ED IN RAGIONE DI ULTERIORI 516,46 PER OGNI FIGLIO A CARICO (**CODICE DI ESENZIONE E02**);
- TITOLARI DI ASSEGNO (EX PENSIONE) SOCIALE - E LORO FAMILIARI A CARICO (**CODICE DI ESENZIONE E03**);
- TITOLARI DI PENSIONE AL MINIMO, CON PIU' DI 60 ANNI - E LORO FAMILIARI A CARICO - CON REDDITO FAMILIARE INFERIORE A EURO 8.263,31 INCREMENTATO A EURO 11.362,05 IN PRESENZA DEL CONIUGE ED IN RAGIONE DI ULTERIORI 516,46 PER OGNI FIGLIO A CARICO (**CODICE DI ESENZIONE E04**).

QUALI SONO I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO

AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO UTILE PER OTTENERE L'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL TICKET IN BASE AL REDDITO, E' NECESSARIO PRENDERE IN CONSIDERAZIONE IL REDDITO COMPLESSIVO DEL NUCLEO FAMILIARE RIFERITO ALL'ANNO PRECEDENTE.

LE AUTOCERTIFICAZIONI PRESENTATE ALLA ASL NEL 2011 DEVONO QUINDI BASARSI SUL REDDITO PERCEPITO NEL 2010.

PER "NUCLEO FAMILIARE" DEVE INTENDERSI QUELLO RILEVANTE AI FINI FISCALI (E NON ANAGRAFICI), COSTITUITO DALL'INTERESSATO, DAL CONIUGE NON LEGALMENTE SEPARATO E DAGLI ALTRI FAMILIARI A CARICO.

"PER FAMILIARI A CARICO" SI INTENDONO I FAMILIARI NON FISCALMENTE INDIPENDENTI, VALE A DIRE I FAMILIARI PER I QUALI L'INTERESSATO GODE DI DETRAZIONI FISCALI (IN QUANTO TITOLARI DI UN REDDITO INFERIORE A EURO 2.840,51).

VANNO CONSIDERATI I REDDITI AL LORDO DEGLI ONERI DEDUCIBILI, DELLA DEDUZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE, DELLE DETRAZIONI FISCALI DA

LAVORO E QUELLI PER CARICHI DI FAMIGLIA. IL REDDITO E' RICAVABILE DAI MODELLI CUD, MODELLO 730, MOLLEO UNICO PERSONE FISICHE. NEI PRIMI MEI DELL'ANNO, QUANDO NON SI E' ANCORA IN POSSESSO DI INFORMAZIONI DOCUMENTATE SUL REDDITO PERCEPITO NELL'ANNO PRECEDENTE, SI DOVRA' COMPILARE L'AUTOCERTIFICAZIONE SULLA BASE DEL REDDITO CHE SI VALUTA DI AVERE EFFETTIVAMENTE PERCEPITO, ANCHE BASANDOSI SULLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE DEI REDDITI, SE LA SITUAZIONE NON E' MODIFICATA.

PER IL TERMINE "DISOCCUPATO" SI INTENDE ESCLUSIVAMENTE LA PERSONA CHE ABBA CESSATO PER QUALUNQUE MOTIVO (LICENZIAMENTO, DIMISSIONI, CESSAZIONE DI UN RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO) UNA ATTIVITA' DI LAVORO DIPENDENTE E SIA ISCRITTO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO (EX UFFICI DI COLLOCAMENTO) L'UFFICIO DEL AVORO IN ATTESA DI NUOVA OCCUPAZIONE.

LE PERSONE COLLOCATE IN CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI, SIA ESSA ORDINARIA CHE STRAORDINARIA, NON POSSONO USUFRUIRE DI QUESTA ESENZIONE TICKET.

CHI HA UN RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE NON PUO' ESSERE CONSIDERATO DISOCCUPATO, AI FINI DELL'ESENZIONE DEL TICKET, ANCHE SE L'IMPEGNO ORARIO E' INFERIORE ALLE VENTI ORE SETTIMANALI E ANCHE SE ISCRITTO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPEGO O ALTRO ORGANISMO AUTORIZZATO O ACCREDITATO.

IL CITTADINO STRANIERO EXTRACOMUNITARIO DISOCCUPATO, PER LA PERDITA DI UNA PRECEDENTE OCCUPAZIONE NEL TERRITORIO NAZIONALE, HA DIRITTO ALL'ESENZIONE DAL TICKET PER REDDITO, SE ISCRITTO AL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE. PER OTTENERLA DEVE AUTOCERTIFICARE LO STATUS DI DISOCCUPATO E CHIEDERE IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI ESENZIONE.

COSA ACCADE IN CASO DI AUTOCERTIFICAZIONE DEI DATI NON VERI

L'AUTOCERTIFICAZIONE DEI DATI NON VERI E' PERSEGUIBILE PENALMENTE IN BASE ALL'ART.76 DEL D.P.R. 445/2000.

L'AGENZIA DELLE ENTRATE CONTROLLA IL CONTENUTO DI TUTTE LE AUTOCERTIFICAZIONI, VERIFICANDO CHE SIA VERO QUANTO DICHIARATO, ANCHE SULLA BASE DEI DATI SUL REDDITO, CHE VENGONO FORNITI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE A PARTIRE DALL'ANNO SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI.

INOLTRE, SE A SEGUITO DEI CONTROLLI EFFETTUATI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, ANCHE A DISTANZA DI ANNI, EMERGE LA MANCANZA DEI REQUISITI, L'ASSISTITO DOVRA' VERSARE TUTTI GLI EVENTUALI TICKET INDEBITAMENTE NON PAGATI.

A CHI RIVOLGERSI PER ULTERIORI INFORMAZIONI ED APPROFONDIMENTI

- o PER CHIARIMENTI SULLE MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE, CI SI PUO' RIVOLGERE AI DISRETTI SANITARI DI APPARTENENZA O ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO DELLA ASL.

- o IN CASO DI DUBBI SULLA PROPRIA SITUAZIONE DI REDDITO CI SI PUO' RIVOLGERE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, AD UN PATRONATO, AL CAAF O AD ALTRO SOGGETTO CHE OFFRE AISTENZA FISCALE.